

Straniero (giurisdizione sullo) - alimenti - aventi diritto - Obbligazioni alimentari - Competenza giurisdizionale - Art.3 Reg. CE n. 4 del 2009 - Cittadini di Paesi terzi - Applicabilità - Fattispecie.

La competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari è regolata dall'art. 3 del Reg. CE n. 4/2009, il quale si applica anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, dal momento che contempla, quali criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione, la residenza abituale del creditore e del debitore, indipendentemente dal fatto che siano o meno cittadini dell'Unione. (Fattispecie relativa a una domanda di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di scioglimento di un matrimonio celebrato in Albania tra cittadini albanesi, entrambi residenti in Italia).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23425 del 17/08/2025 (Rv. 675781 - 01)